



**CONVENZIONE CON I SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 264/1991
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE
AUTOMOBILISTICHE DOVUTE DAI PROPRIETARI DI VEICOLI RESIDENTI NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE.**

Legge regionale 15 maggio 2008, n. 9 – Titolo II – art. 58

“Disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche”.

Tra

la **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**, di seguito anche "Amministrazione" o "Regione", con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, C.F. 80002270074, rappresentata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 dal dirigente della Struttura finanze e tributi, dott.ssa Luigina Borney, nata ad Aosta il 13 luglio 1966, C.F. BRNLGN66L53A326H

e

nome e cognome , di seguito "Soggetto autorizzato", codice fiscale n. nato/a a il, residente in (comune, provincia, indirizzo), esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge n. 264/1991, secondo autorizzazione rilasciata dalla provincia di Aosta in data, con atto n., codice Operativo meccanografico M.C.T.C. n./..... titolare dell'impresa con sede in (comune, provincia, indirizzo);

ovvero

la società, di seguito "Soggetto autorizzato", con sede in (comune, provincia, indirizzo), codice fiscale n. esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge n. 264/1991, secondo autorizzazione rilasciata dalla provincia di Aosta in data, con atto n., codice Operativo meccanografico M.C.T.C. n./..... rappresentata da (nome e cognome) nella sua qualità di

Premesso che:

1. il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche" ha trasferito alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero ed ai rimborsi della tassa automobilistica, nonché l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alle tassa stessa;
2. la legge regionale n. 15 maggio 2008, n. 9 recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010" disciplina al Titolo II la gestione regionale delle tasse automobilistiche;
3. il D.P.C.M. 9 novembre 2009 recante "Determinazione dell'ammontare degli oneri e delle funzioni trasferite e dei proventi, ai fini dell'individuazione dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito delle tasse automobilistiche" stabilisce che la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvede a riscuotere direttamente le tasse automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2010;
4. l'articolo 31, comma 42, della legge n. 448/1998 recante "Misure di finanza pubblica per la stabilità e lo sviluppo" ha riconosciuto ai soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/1991 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" la possibilità di riscuotere le

tasse automobilistiche previa adesione ad apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17 della legge n. 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

5. il regime autorizzatorio di cui alla legge n. 264/1991 si applica anche alle c.d. delegazioni dirette dell'A.C.I. (Automobile Club d'Italia), così come stabilito con legge 4 gennaio 1994, n. 11 e s.m. "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi";
6. il decreto ministeriale 27 settembre 1999 recante "Modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, con gli archivi delle tasse automobilistiche" si applica per la riscossione delle tasse automobilistiche sull'archivio informatico SGATA;

Le Parti convengono quanto segue:

Art.1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Amministrazione ed il Soggetto autorizzato - purché legittimato all'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge n. 264/1991 - finalizzato allo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli residenti nel territorio regionale di seguito "Servizio".

Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.

Art. 2

Durata della convenzione

La durata del servizio è prevista per un periodo massimo di 5 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 (o successivo) e con termine finale il 31 dicembre 2019.

Art. 3

Recesso

Il Soggetto autorizzato ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione all'Amministrazione, anche per il tramite delle Associazioni di categoria, con il preavviso minimo di tre (3) mesi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4
Modalità per il servizio di riscossione

Il Soggetto autorizzato assicura il Servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.

Il Soggetto autorizzato richiede al soggetto che effettua il versamento per un autoveicolo la targa dell'autoveicolo stesso, la regione di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento della tassa e la data di scadenza; per tutte le altre categorie di veicoli, per le targhe prova e per gli autoveicoli che hanno diritto a riduzione, il Soggetto autorizzato richiede i dati identificativi del veicolo (categoria, targa o telaio o numero di registrazione), il periodo di validità del pagamento della tassa, la data di scadenza e il tipo di riduzione.

Il Soggetto autorizzato trasmette i dati al sistema informatico, il quale, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento da consegnare al soggetto che effettua il versamento.

Nel caso in cui il sistema consenta l'annullamento della transazione il Soggetto autorizzato procede alla riemissione nell'arco della giornata di emissione, qualora, su segnalazione del contribuente o del soggetto che effettua il versamento, i dati presenti sulla ricevuta di pagamento, ivi compreso il codice fiscale del proprietario del veicolo, non siano corretti. Le ricevute annullate devono essere inviate, a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, consegnate *brevi manu*, al competente Ufficio tributi dell'Amministrazione, entro la prima settimana del mese successivo all'annullamento.

Il soggetto autorizzato si impegna a riscuotere, su autorizzazione dell'Amministrazione, mediante il collegamento all'archivio informatico SGATA. A far data dall'attivazione del collegamento con l'archivio regionale ai fini della riscossione e su autorizzazione della Regione, da comunicarsi per il tramite delle Associazioni di categoria e dei poli telematici, il Soggetto autorizzato opererà la riscossione delle tasse automobilistiche esclusivamente su tale archivio.

E' fatto obbligo al Soggetto autorizzato di non procedere all'incasso di somme inferiori al dovuto e di riscuotere la tassa anche in caso di applicazione della normativa relativa al ravvedimento operoso e spontaneo previsto dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così come proposto dalla procedura informatica di incasso.

E' fatto obbligo al Soggetto autorizzato di rilasciare al contribuente, che effettua il versamento, la ricevuta del pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta del pagamento dovrà riportare:

- identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- numero della ricevuta;
- data e ora del pagamento;
- tipo di veicolo;
- targa;
- codice fiscale del proprietario;

- regione di residenza del proprietario;
- periodo di validità del pagamento;
- data di scadenza;
- eventuale riduzione della tassa e dell'importo versato;
- dati identificativi del Soggetto autorizzato;
- dati utilizzati per il calcolo della tassa;
- importo del compenso corrisposto al Soggetto autorizzato da chi effettua il versamento.

E' fatto divieto al Soggetto autorizzato di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. E', altresì, fatto divieto di alterare i dati contenuti nella ricevuta di pagamento o di rilasciare la stessa su moduli non conformi.

Il Soggetto autorizzato può fornire esclusivamente le informazioni risultanti dall'archivio con il quale è autorizzato dall'Amministrazione ad essere collegato.

Il Soggetto autorizzato è tenuto a conservare e a custodire gli originali delle ricevute di pagamento per l'intera durata del rapporto di cui alla presente convenzione. Tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta dell'Amministrazione.

Art. 5 Modalità di riversamento

Ai fini del riversamento delle somme riscosse, il Soggetto autorizzato legittima l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria SEPA DIRECT DEBIT (SDD), direttamente dal proprio conto corrente, l'ammontare dei pagamenti riscossi. L'ammontare riscosso sarà, pertanto, riversato a favore dell'Amministrazione presso la Tesoreria della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Settimanalmente il Soggetto autorizzato riceve dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare totale delle somme da questo riscosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile dal Soggetto autorizzato secondo le modalità descritte al primo comma entro due (2) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto. A fine giornata, il Soggetto autorizzato riceve un riepilogo dettagliato dei pagamenti da esso riscossi nella giornata.

Art. 6 Insoluto e intimazione al pagamento

Sulle somme non riversate, per cause ascrivibili al Soggetto autorizzato, scadenza di cui all'art. 5, ma riversate entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa, si applica una penale pari al cinque (5) per cento, da versarsi contestualmente alle somme stesse tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria regionale.

Trascorso il predetto termine, l'Amministrazione invia al Soggetto autorizzato un'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione medesima e contemporaneamente sospende il servizio di riscossione in via cautelativa.

L'intimazione, spedita anche al fideiussore e al contraente della polizza, deve contenere:

- la richiesta del pagamento delle somme non versate maggiorate della penale del 5%;
- l'avviso che se l'insoluto non viene regolarizzato entro il termine indicato, la Regione procederà all'escussione della fideiussione;
- l'avviso che se l'insoluto non viene regolarizzato l'omesso riversamento sarà segnalato alla competente Procura della Repubblica;
- la comunicazione della sospensione cautelativa del servizio di riscossione della tassa automobilistica;
- l'avviso che l'intimazione al pagamento costituisce comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione al servizio di riscossione.

Le somme indicate nell'intimazione devono essere riversate alla Regione tramite bonifico bancario su conto di Tesoreria regionale. Dell'avvenuto adempimento dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Amministrazione (tramite posta elettronica o fax), anche ai fini della riattivazione del servizio di riscossione.

Art. 7

Revoca dell'autorizzazione alla riscossione

Il mancato pagamento delle somme oggetto di intimazione determina la revoca dell'autorizzazione alla riscossione.

L'Amministrazione procede, in ogni caso, alla revoca dell'autorizzazione al riscossore che incorra nella seconda violazione di insoluto oggetto di intimazione.

Anche al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, in presenza di circostanze che comportino il venir meno del rapporto di fiducia con il riscossore, l'Amministrazione procede alla revoca dell'autorizzazione alla riscossione.

La revoca conseguente ad inadempimento comporta per anni tre l'impossibilità di riattivare il servizio di riscossione o di ottenere una nuova autorizzazione. In particolare, non può essere rilasciata autorizzazione alla riscossione:

- a) ai soggetti cui sia stata revocata analoga autorizzazione in conseguenza di inadempimento;
- b) ai soggetti che siano stati soci di società in nome collettivo o soci accomandatari di società in accomandita semplice oppure soci con partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o amministratori di altro tipo di società, nel tempo in cui alla medesima società sia stata revocata l'autorizzazione alla riscossione in conseguenza di inadempimento;
- c) alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice che abbiano rispettivamente come soci o soci accomandatari soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Art. 8

Risorse strumentali - Collegamento informatico

Il Soggetto autorizzato è tenuto ad assicurare il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche e l'invio dei dati dei versamenti ricevuti mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un sistema informatico, uniformandosi alle disposizioni vigenti che regolano le modalità di collegamento stesso e di cui al decreto del Ministero delle finanze 27 settembre 1999 recante "Modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264", con gli archivi delle tasse automobilistiche.

L'Amministrazione si riserva di convenire con i suoi *partners* informatici e con il Soggetto autorizzato, per il tramite delle Associazioni di categoria e dei poli telematici, le eventuali migliorie e le nuove funzionalità, da realizzarsi anche in relazione all'evoluzione dei sistemi.

In tale ipotesi l'Amministrazione provvederà a fornire le specifiche tecniche per gli allestimenti informatici a supporto delle attività del Soggetto autorizzato.

Il Soggetto autorizzato, per parte sua e con costi a suo carico, assume l'impegno di dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento nel rispetto delle modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione. Nessun onere relativo ai costi di collegamento dovrà essere imputato all'Amministrazione.

Art. 9

Corrispettivo per il Servizio

Il Soggetto autorizzato, per ogni operazione di riscossione, potrà esigere dal contribuente la somma prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni che potranno intervenire.

Art. 10

Obblighi a carico del Soggetto autorizzato

Il Soggetto autorizzato risponde, nei confronti dell'Amministrazione, della puntuale esecuzione delle obbligazioni poste a suo carico e garantisce alla stessa che il Servizio verrà svolto nel rispetto della normativa e della presente convenzione.

Il Soggetto autorizzato si impegna, altresì, a mantenere riservati i dati contenuti negli archivi, dei quali abbia avuto conoscenza in ragione del Servizio, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto, e ciò nel rispetto delle leggi vigenti e, segnatamente, della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 in materia di privacy.

Il Soggetto autorizzato si impegna a mantenere indenne il personale dell'Amministrazione dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domande comminati o promossi nei suoi confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dagli interessati del trattamento, dovute al mancato rispetto della vigente normativa sulla privacy da parte del soggetto medesimo.

Nell'ambito dell'attività svolta il Soggetto autorizzato è tenuto ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi infine a non divulgare e/o comunicare i dati trattati, utilizzando gli stessi esclusivamente al fine di adempiere le obbligazioni assunte con la presente convenzione.

Art. 11

Istanza di adesione al Servizio - garanzie - cauzione

Il Soggetto autorizzato presenta, anche per il tramite di Associazioni di categoria, presso gli uffici competenti dell'Amministrazione, apposita domanda di adesione al Servizio secondo lo schema messo a disposizione dalla Regione sul proprio sito istituzionale.

Il Soggetto autorizzato, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, è tenuto a fornire una fideiussione, rilasciata dai soggetti a tal uopo autorizzati, a favore dell'Amministrazione commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate dal soggetto convenzionato nell'anno precedente, arrotondate per difetto alle migliaia.

La fideiussione può essere prestata in forma solidale e collettiva da più soggetti autorizzati, attraverso enti o cooperative tra soggetti autorizzati legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fideiussione, è commisurato all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai soggetti autorizzati aderenti all'ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. del 25 gennaio 1999, n. 11.

Ai fini dell'escussione della garanzia, la Regione, entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla data in cui ha appreso la notizia dell'avvenuta inadempienza, ne darà preventiva intimazione con lettera raccomandata A.R., al Soggetto autorizzato, al contraente ed al fideiussore.

L'estensione della garanzia in favore dell'Amministrazione condiziona la stipula della convenzione.

Art. 12

Obblighi a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione del Servizio con l'adeguato *standard* di qualità e a far pervenire tempestivamente al Soggetto autorizzato le direttive, i documenti e le autorizzazioni a ciò necessari, ivi compresi quelli previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni. A tal fine, l'Amministrazione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento e provvederà a nominare un responsabile che dovrà relazionarsi con le strutture del Soggetto autorizzato.

Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nello svolgimento del Servizio, l'Amministrazione concorderà con il Soggetto autorizzato, per il tramite delle Associazioni di categoria e dei poli telematici, tempi, modalità e costi di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.

I dati presenti nell'archivio regionale, oggetto della presente convenzione, sono di proprietà dell'Amministrazione, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Amministrazione nomina il Soggetto autorizzato

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali affidatigli, riservandosi di formulare, con separata comunicazione, le istruzioni necessarie.

L'Amministrazione si impegna a tenere indenne i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali ricorsi, azioni di ogni genere, anche giudiziarie, da chiunque promossi, ovvero da sanzioni e provvedimenti adottati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, che siano derivati dal mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte dell'Amministrazione stessa.

Art. 13 Eventi eccezionali

Qualora il Soggetto autorizzato non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il Soggetto autorizzato abbia ripreso la normale attività.

E' fatto obbligo al Soggetto autorizzato di comunicare senza ritardo all'Amministrazione, a mezzo fax, i fatti e le circostanze eccezionali e straordinari, impeditivi dell'adempimento.

Qualora il sistema informatico non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al comma precedente, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare.

Art. 14 Poteri di controllo – Ulteriori penalità – Ulteriori obblighi

L'Amministrazione provvederà a controlli periodici sull'attività del Soggetto autorizzato, affinché tutte le operazioni svolte siano effettuate nel rispetto degli obblighi qui previsti.

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse riscontrare che il Soggetto autorizzato abbia svolto talune attività o servizi in termini difformi dalle previsioni della presente convenzione, potrà applicare, per ciascuna irregolarità riscontrata, una sanzione pari a 50 volte il compenso previsto dall'articolo 7 per l'attività difforme.

Nel caso le inadempienze di cui al comma che precede, fossero gravi e ripetute, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, secondo le modalità descritte al comma successivo.

Laddove il Soggetto autorizzato non dovesse svolgere o rifiutasse di svolgere le attività ed i servizi oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione potrà assegnare allo stesso un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, affinché vi adempia. Alla scadenza del termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione della convenzione, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15
Cessione del contratto

La presente convenzione, così come i diritti e gli obblighi derivanti dalla medesima, non possono essere ceduti, o comunque trasferiti, in tutto o in parte, salvo nei casi di seguito disciplinati.

Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, disciplinato dal comma 3 dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11 recante "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi", l'avente causa può sostituirsi al dante causa nel rapporto oggetto della presente convenzione, a partire dal momento in cui è rilasciata a suo favore l'autorizzazione dei cui all'art. 3 della legge 264/1991. Ai fini dell'avvio del Servizio il nuovo esercente è tenuto ad eseguire gli adempimenti previsti dall'art. 9 della presente convenzione.

Nei casi di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, disciplinati dal comma 4 dell'art. 4 della legge n. 11/1994, gli eredi o gli aventi causa del titolare medesimo possono sostituirsi a quest'ultimo nel rapporto oggetto della presente convenzione per il periodo ed alle condizioni individuati dal citato articolo 4. Ai fini dell'avvio delle attività di riscossione e di riversamento, il nuovo esercente è tenuto ad eseguire gli adempimenti previsti all'art. 9 della presente convenzione.

Nei casi di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, altro socio o altro amministratore possono sostituirsi al precedente nel rapporto oggetto della presente convenzione, secondo le condizioni indicate dall'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificato dall'art. 4 della legge n. 11/1994. Ai fini dell'avvio delle attività di riscossione e di riversamento, il nuovo esercente è tenuto ad eseguire gli adempimenti previsti all'art. 9 della presente convenzione.

Art. 16
Revoca dell'autorizzazione

Qualora il Soggetto convenzionato cessi in via definitiva, per qualsiasi motivo, l'esercizio delle attività di cui alla legge 264/1991 e s.m., anche in seguito a sospensione definitiva da parte della Provincia, automaticamente si risolve anche il rapporto di cui alla presente convenzione.

Art. 17
Variazioni delle procedure

L'Amministrazione si riserva di convenire con il Soggetto autorizzato per il tramite delle Associazioni di categoria e dei poli telematici, le eventuali migliorie e le nuove funzionalità, da realizzarsi anche in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi e dell'archivio regionale.

Le parti definiscono con appositi accordi gli adeguamenti nonché le eventuali variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del Servizio, ivi compresi le specifiche tecniche ed i relativi *standard* che si rendano opportuni o necessari anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

Art. 18
Modifiche ed integrazioni alla convenzione

Ogni modifica o integrazione della presente convenzione e dei suoi allegati deve avere la forma scritta *ad substantiam*.

Art. 19
Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente convenzione, inclusa l'istanza di adesione al Servizio dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata brevi manu o inviata tramite Raccomandata A.R. o fax, o posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

- per l'Amministrazione:
Regione Autonoma Valle d'Aosta – Struttura finanze e tributi – Ufficio _____
Piazza Deffeyes, 1
11100 Aosta AO
Fax 0165 27_____;
bilancio@pec.regione.vda.it

- per il Soggetto autorizzato:
.....
.....

Art. 20
Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza della presente convenzione, il foro è determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 del codice di procedura civile e 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e successive modificazioni.

Art. 21
Spese

Tutte le spese (bolli, eventuali registrazioni, copie) sono poste a carico del Soggetto convenzionato.

Art. 22
Domicilio delle Parti

A tutti gli effetti della presente convenzione, le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- la Regione presso la propria sede in Aosta, Piazza Deffeyes, 1.
- il Soggetto convenzionato presso _____;

Letto, approvato e sottoscritto.

Aosta, lì.....

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta
Il dirigente della Struttura finanze e tributi
Luigina BORNEY

Per